


Codice PA m-dg Ministero della Giustizia	
AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA	
N. 1224 E	-7 APR 2025
UFFICIO	CC
Funzione	Magistrato
Fascicolo	



Direzione Provinciale di Mantova



Tribunale di Mantova

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA**

IL TRIBUNALE DI MANTOVA

E

GIUDICE DI PACE DI MANTOVA

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito "decreto"), "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato";
- nell'articolo 8 della Tariffa parte I allegata al medesimo decreto, è contenuto l'elenco degli atti dell'Autorità Giudiziaria soggetti a tassazione a termine fisso;
- l'articolo 10 del predetto decreto indica, al comma 1, lettera c), i cancellieri e i segretari, quali soggetti obbligati a chiedere la registrazione "per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle Loro funzioni".
- l'articolo 16 del decreto detta le modalità di esecuzione della registrazione;
- l'articolo 57, comma 1 del decreto individua tra i soggetti tenuti al pagamento della tassa di registro le parti in causa;
- l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 indica la procedura per la registrazione degli atti giudiziari;
- l'articolo 278 del predetto decreto stabilisce che: "Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche",
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

- 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), come modificato dal decreto legislativo;
 - 10 agosto 2018, n. 101, reca le “disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
 - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;
 - le disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e il decreto ministeriale 21 febbraio 2001, n. 44 recano norme e regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

CONSIDERATO CHE

- gli Uffici giudiziari di Mantova, in base alla normativa vigente (artt. 73 e 278 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 1; 15, 10 e 59 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sono tenuti all'invio di tutti gli atti soggetti a registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- gli invii sono eseguiti ai sensi e per gli effetti della normativa tributaria vigente (artt. 10, 13, 59 e 60 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - TUR) mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti, modalità che determina un forte consumo in termini di risorse materiali e umane;

- presso gli Uffici giudiziari è attivo il Processo Civile Telematico, i cui applicativi prevedono funzioni di invio telematico degli atti oggetto di registrazione, funzioni che si intende rendere operativa; nello specifico tali applicati consentono di estrarre copia telematica in formato PDF degli atti processuali civili con conseguente opportunità di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione e successiva restituzione degli stessi tramite il medesimo canale telematico (PEC o posta elettronica), circostanza che determinerebbe una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini di risorse;
- la ricezione degli atti in modalità telematica permette di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell'archivio e del successivo scarto;
- è intenzione delle parti confermare le intese raggiunte ed estendere la trasmissione telematica ad ulteriori atti giudiziari da assoggettare a tassazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Mantova (di seguito, per brevità, Ufficio), il Tribunale e il Giudice di Pace di Mantova in ordine alle modalità di presentazione di tutti i provvedimenti giudiziari soggetti a registrazione, nonché la restituzione degli atti registrati o iscritti a ruolo.

Art. 2 - Individuazione caselle di posta elettronica

Il Tribunale di Mantova utilizza i seguenti indirizzi PEC per l'invio degli atti:

Settore Civile: contenziosocivile.tribunale.mantova@giustiziacert.it

Volontaria: volgiurisdizione.tribunale.mantova@giustiziacert.it

Esecuzioni civili: esecuzionivicili.tribunale.mantova@giustiziacert.it

Fallimentare: fallimentare.tribunale.mantova@giustiziacert.it

Penale: dibattimento.penale.tribunale.mantova@giustiziacert.it

gip.tribunale.mantova@giustiziacert.it

per il Giudice di Pace: prot.gdp.mantova@giustiziacert.it

La Direzione Provinciale di Mantova utilizza il seguente indirizzo PEC, sia in entrata che in uscita: dp.mantova@pce.agenziaentrate.it

Art. 3 - Modalità di invio

il Tribunale e il Giudice di Pace, in base all'organizzazione dei propri Uffici e alla migliore gestione del flusso informatico da parte dell'Agenzia delle Entrate, inviano in allegato ad ogni singolo messaggio PEC un singolo provvedimento, nei limiti di capienza della casella PEC di destinazione.

Per gli atti soggetti a registrazione, provenienti dal PCT il messaggio PEC deve rispettare i seguenti criteri:

- Il sistema ministeriale propone un oggetto predefinito del seguente tenore "Ufficio Stato Civile-Trasmissione atto giudiziario", al quale la cancelleria aggiungerà, il numero di repertorio, il tipo¹ e numero del provvedimento; nel corpo del messaggio, indicherà, il nome cognome e codice fiscale² delle

¹ Il tipo di provvedimento – in forma abbreviata – è determinato in base alle seguenti abbreviazioni:

AV	Atto Vario – quando non inquadrabile nelle altre casistiche
DI	Decreto Ingiuntivo
EM	Esecuzione Mobiliare
OR	Ordinanza
OM	Omologa
SA	Sentenza Adozione, riabilitazione o cambio sesso
SC	Sentenza Civile
SF	Sentenza Fallimentare e in generale ogni atto riconducibile alla CCII
SP	Sentenza Penale
DT	Decreto trasferimento

² La verifica del codice fiscale è raccomandata tramite il seguente link [Verifica codice fiscale](#);

parti e dei difensori, laddove non presenti nell'atto.

ALLEGATO:

- Il file in formato pdf, scaricato da PCT in originale o generato da scansione dell'originale cartaceo e costituente documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo n.82/2005);
- l'eventuale richiesta di registrazione a debito con la specificazione del motivo (es. gratuito patrocinio; risarcimento danni da fatto costituente reato);

Eventuali ulteriori informazioni necessarie per la liquidazione dell'imposta e la registrazione dell'atto saranno richiesti specificamente dall'Agenzia Entrate e trasmessi a mezzo PEO dalle cancellerie da e all'indirizzo:
dp.mantova.giudiziari@agenziaentrate.it³

volontaria.tribunale.mantova@giustizia.it

civile.tribunale.mantova@giustizia.it

esecuzioni.civili.tribunale.mantova@giustizia.it

fallimentare.tribunale.mantova@giustizia.it

Per gli atti soggetti a registrazione di natura penale il messaggio PEC deve rispettare i seguenti criteri:

- un oggetto predefinito del seguente tenore "Trasmissione atto giudiziario", al quale la cancelleria aggiungerà, il tipo⁴ e il numero di provvedimento, il numero di repertorio; nel corpo del messaggio, indicherà, il nome cognome e codice fiscale delle parti e dei difensori, laddove non presenti nell'atto.

ALLEGATO:

- Il file in formato pdf, nativo digitale e costituente documento informatico

³ In caso di malfunzionamento della PEO dedicata, sarà possibile utilizzare alternativamente la casella di PEO dell'Ufficio Territoriale di Mantova – dp.mantova.utmantova@agenziaentrate.it:

⁴ Si veda nota 1

ai sensi dell'art. 20, e segg. del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo n.82/2005) o generato da scansione dell'originale cartaceo;

Eventuali ulteriori informazioni necessarie per la liquidazione dell'imposta e la registrazione dell'atto saranno richiesti specificamente dall'Agenzia Entrate e trasmessi a mezzo PEO dalle cancellerie da e all'indirizzo:

dp.mantova.giudiziari@agenziaentrate.it⁵

penale.tribunale.mantova@giustizia.it

gip.tribunale.mantova@giustizia.it

La Direzione provinciale di Mantova trasmette l'elenco delle restituzioni degli atti registrati o iscritti a ruolo agli indirizzi di posta elettronica di cui all'art.2, congiuntamente alle note di registrazione o con evidenziazione delle posizioni per le quali si è proceduto ad iscrivere a ruolo le somme richieste e non riscosse.

Per quanto concerne la lavorazione delle pratiche giunte all'Agenzia Entrate precedentemente alla data di entrata in vigore di detto protocollo, essa procede con le modalità sopra descritte per la trasmissione delle note di registrazione e di iscrizione a ruolo.

Art. 4 Monitoraggio dell'andamento

La Direzione Provinciale e il Tribunale si impegnano a realizzare un "Osservatorio" sull'andamento del nuovo sistema di presentazione per la registrazione delle sentenze pronunciate dai giudici e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità che si potranno manifestare. Le Parti si impegnano a modificare o integrare, di comune accordo, gli accordi ivi previsti, anche in relazione all'approvazione di nuove norme, all'introduzione di nuove tecnologie o a causa di eventuali difficoltà che potranno emergere nel corso della collaborazione.

⁵ Si veda la nota n. 3.

Art. 5 - Divulgazione del Protocollo

La Direzione Provinciale e il Tribunale si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.

Art. 6 - Vigenza del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore dal 15/04/2025.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente protocollo implica un trattamento di dati personali - ed in particolare dati giudiziari - di persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private.

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del protocollo sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e

sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni relative al presente protocollo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del protocollo.

Responsabili della protezione dei dati personali sono:

1. per il Ministero della Giustizia, dott.ssa Irene Sandulli, il cui dati di contatto sono:

PEC: responsabileprotezionedati@giustiziacert.it

PEO: responsabileprotezionedati@giustizia.it

2. per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è:

entrate.dpo@agenziaentrate.it

Art. 8

Tutela della riservatezza

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente protocollo, anche in osservanza della vigente normativa, sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.

I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del protocollo medesimo ovvero per ragioni d'ufficio e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o

arrechino altrimenti danno alle Parti o agli interessati.

Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente protocollo.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mantova, 04/04/2025

*Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Mantova*

Il Direttore Provinciale
Dott. Marco Fratus



*Per il Tribunale e il Giudice di Pace
di Mantova*


Il Presidente
Dott. Massimo De Luca



TRIBUNALE DI MANTOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI..... - 4. APR. 2025

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Bisacchi



Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93